



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE DELEGATO GIORGIO JACHIA
PRONUNCIA IL SEGUENTE

DECRETO EX ART. 70, COMMA PRIMO, CCII
CHE DISPONE LA PUBBLICAZIONE DEL PIANO DEL
CONSUMATORE E LA SUA COMUNICAZIONE AI CREDITORI.

Letta la domanda presentata ai sensi dell'art. 67 CCII da

- 1) Ciliberto Crescenzo,
nato a Torre Annunziata (NA) il 02.02.1979,
C.F.:CLBBCS79B02L245S,
residente in Roma al Viale dell'Esercito n. 123,
rappresentato e difeso dall'avv. Fausta Antonella Cirillo
pec: faustaantonella.cirillo@forotorre.it

RICORRENTE

OSSERVA

1.1 LA NARRAZIONE INTRODUTTIVA

Il ricorrente rappresenta di versare in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza; avvalendosi dell'assistenza del professionista nominato come gestore dall' OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

1.2 ESPOSIZIONE DEBITORIA

il ricorrente rappresenta di avere la seguente esposizione debitoria che propone di onorare parzialmente in 5 anni mantenendo attraverso le spese correnti la propria persona e la famiglia nello stato in cui ora si trova.

Creditore	Natura del Debito	Percentuale	di Importo
	credito	pagamento	pagato (€)
Totale prededucibili			3.715,73
Daniela Crapetto (ex coniuge – ord. assegnazione)	Privilegio	100%	5.093,09
Paolo Ruaro	Privilegio	40%	2.324,00
Totale privilegiati			7.417,09
Findomestic	Chirografo	25%	767,21
BNL	Chirografo	25%	2.567,50
INPS	Chirografo	25%	725,00
Totale chirografari		25%	4.059,71
TOTALE GENERALE			15.192,53

1.3 CIRCOLARIZZAZIONE

Va precisato che i debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

1.4 PROVA DELLA QUALIFICA DI CONSUMATORE

L'OCC rappresenta che il ricorrente sarebbe qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

1.5 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del Signor Crescenzo Ciliberto è costituito unicamente dallo stesso, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

1.6 SOLO REDDITO

Il patrimonio del ricorrente risulta composto esclusivamente dal suo reddito personale, essa difatti percepisce, quale dipendente della uno stipendio mensile netto pari 2317,00 mensili netti

1.7 MANTENIMENTO

Da tale importo deve essere detratto quanto occorre ad una famiglia separata di una persona più tre persone il che porta a condividere il conteggio reso dall'OCC;

SPESE MANTENIMENTO FIGLI (sentenza)	504,00
SPESE STRAORDINARIE FIGLI (sentenza) valore medio	600,00
SPESE AUTO (ASSICURAZIONE, CARBURANTE E MANUTENZIONE)	100,00
AFFITO ALLOGGIO CASERMA	50,00
BENZINA, AUTOSTRADA ALLOGGIO (VISITA FIGLI)	460,00
SPESE ALIMENTARI	350,00
TOTALE	2.064,00

1.8 PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.

La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di € 15.192,30 , comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 253,00 per la durata di cinque anni.

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto
Findomestic	3.068,84	chirografo	25%	767,21
Daniela Crapetto ex coniuge	5.093,09	privilegio speciale	100%	5.093,06
BNL	10.270,00	chirografo	25%	2.567,50
Paolo Ruaro	5.810,00	privilegio generale	40%	2.324,00
INPS	2.900,00	chirografo	25%	725,00
OCC	2.715,73	prededuzione	100%	2.715,53
Avv. Cirillo	1.000,00	prededuzione	100%	1.000,00
Totale	30.857,66			15.192,30

Tabella riepilogativa dei TEMPI

Categoria	Importo pagato (€)	Mesi necessari	Fine pagamento
Preveducibili	3.715,73	15	Mese 1-15
Privilegiati	7.417,09	30	Mese 16-45
Chirografari	4.059,671	15	Mese 46-60
Conclusione piano	15.192,53	60 mesi	5 anni

L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di cinque anni,

1.9 VALUTAZIONE DELL'OCC DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA

Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

1.10 CONVENIENZA

L'esecuzione del presente piano appare secondo l'OCC più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei cinque offerti con il presente piano.

1.11 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

tanto rappresentato

- ritenuto, per quanto rappresentato dall' OCC nella propria relazione e risultante dai documenti in atti, che il ricorrente possa essere qualificato come un consumatore ai sensi dell'art. 2 comma I lettera e) CCII, trattandosi di persona fisica il cui indebitamento è riconducibile ad attività extra-impreditoriale;

- ritenuto che ricorra la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, non essendo il ricorrente in grado di far fronte alla esposizione debitoria;
- considerato che il gestore ha attestato la convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria cui si rinvia;
- rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
- ritenuto in via conclusiva che il piano appaia, *prima facie*, ammissibile; ritenuto che dal contenuto della domanda non emergano elementi contrari all'accoglimento della richiesta;

PQM

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

- (1). DISPONE l'apertura della procedura Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- (2). DISPONE che il ricorso contenente la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione particolareggiata e al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma;
- (3). DISPONE che, a cura dell' OCC, sia data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;
- (4). AVVISA i creditori dell'obbligo di comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- (5). AVVISA che nei venti giorni successivi alla comunicazione i creditori possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'OCC nella comunicazione;
- (6). PRECISA che ai sensi del settimo comma dell'art. 70 CCII quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, *con le predette osservazioni, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.*;
- (7). INVITA il gestore decorsi 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, sentito il debitore, a riferire al giudice anche in merito ad eventuali proposte di modifiche che ritiene necessarie;
- (8). DISPONE il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
- (9). SOSPENDE ogni forma di prelievo del quinto dello stipendio a carico di parte debitrice in quanto idoneo a pregiudicare la fattibilità del piano;

- (10). DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento e la sospensione di ogni azione esecutiva in essere
- (11). DISPONE che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie:
- (12). MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

26/03/2026

Il Giudice
Giorgio Jachia

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla procedura

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67

e ss CCII

Per: Ciliberto Crescenzo, nato a Torre Annunziata (NA) il 02.02.1979, (C.F.:CLBBCS79B02L245S), e residente in Roma al [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Fausta Antonella Cirillo (C.F. CRLFTN69A52G813W) presso il cui studio è elett. te dom.to in Torre Annunziata. al corso Umberto I, 47/E, in virtù di procura alle liti ed elezione di domicilio allegata in modalità telematica ex art. 83 3° comma c.p.c. e posta in calce al presente atto come previsto dall'art. 18 D.M. 44/2011 numero fax 0815369246 e pec: faustaantonella.cirillo@forotorre.it presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge

PREMESSO CHE

1. Ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come attestato nella *Attestazione* del proponente Gestore della crisi, allegata al presente atto, che ne costituisce altresì parte integrante e sostanziale. In particolare, l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";
2. L'istante ricorre in qualità di consumatore e riveste i requisiti così come definiti dall'art. 2 del C.C.I.I.: "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*".

3. **Il ricorrente non ha mai beneficiato dell'esdebitazioni e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;**
4. L'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse dalla presente.
5. Lo stesso non ha utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Alla luce di quanto sopra, l'istante intende formulare la presente proposta. lo stesso, pertanto,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura **“Ristrutturazione dei debiti del consumatore” ai sensi dell’art. 67 e ss CCII**, secondo la presente proposta e la attestazione del Gestore della Crisi, dott. Rocco Palmisano e Dott. Quintilio Savina

STORIA DEL RICORRENTE E DELL'INDEBITAMENTO

In via preliminare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda, si espone brevemente quanto in appresso.

Una serie di eventi personali tra cui la separazione dal coniuge sig.ra Crapetto Daniela, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 8.10.1988, lo hanno condotto alla situazione di indebitamento di cui appresso.

Al signor Ciliberto in data 11.04.2022 veniva notificato ricorso per separazione giudiziale di coniugi. All'udienza del 02.05.2023 le parti rimettevano al Tribunale un accordo conciliativo. Il Tribunale di Udine con sentenza n. 439/2023 del 15.05.2023 poneva a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento di €. 504,00 (252 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie in esse incluse anche quelle della baby sitter.

In data 23.03.2022 prima dell'inizio della causa di separazione, poiché il sig. Ciliberto si era trasferito altrove e le spese di mantenimento ordinarie e straordinarie per i figli nonché le spese per il proprio mantenimento si erano raddoppiate, era stato costretto a vendere l'unico immobile di proprietà sito in Campoformido (UD) adibito a casa coniugale per il quale versava una rata di mutuo di €. 660,00 che sommate alle altre spese rendeva di fatto impossibile la sopravvivenza.

Il prezzo della vendita dell'immobile di Campoformido pari ad €. 110.000,00 ha coperto per la quasi totalità la restante parte di mutuo gravante sullo stesso (€. 100.000,00) mentre la somma di €. 15.594,00 veniva utilizzata per far fronte alle spese per l'acquisto di beni mobili (cameretta, cucina

ed altro) per la abitazione sita in Udine alla via Buttrio ove il ricorrente si trasferiva per tenere con sé i figli.

Dopo circa un anno dalla locazione dell'immobile lo stesso era costretto a rilasciarlo non potendo permettersi il fitto e le conseguenti spese. Era quindi costretto a lasciare l'abitazione, trasferendosi a vivere in Caserma "Spaccamela" a Udine.

Nel settembre 2023 trasferiva la propria residenza a Roma presso la caserma in [redacted],

[redacted]

Inoltre la già precaria situazione finanziaria si è ancora di più aggravata per le denunce ricevute dalla moglie nel periodo 2022 e 2023 nonché per le ingenti spese legali che ha dovuto sostenere per difendersi.

LA PROCEDURA RICHIESTA

L'art. 67, co.1 C.C.I.I. dispone che: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*

L'istante intende presentare un piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente tutti i creditori in parte, mediante il suo reddito.

Nella nuova formulazione del CCII, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al debitore che abbia *"determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Ebbene, in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sin ora esposto e documentato, come il sovraindebitamento del Ciliberto tragga essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla sua volontà, quali l'insorgere la separazione con conseguente duplicazione delle spese per il mantenimento dei figli e di se stesso ed il pagamento delle conseguenti spese legali connesse alla separazione.

Il ricorrente, come parimenti facilmente evincibile, si è sempre adoperato al fine di corrispondere le somme dovute. L'avvio del pignoramento presso terzi da parte del creditore, Crapetto, il pagamento delle onerose spese legali, le spese sostenute per il proprio sostentamento, hanno posto il Crescenzo nella impossibilità di poter definire anche amichevolmente le vicende insorte

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA PROCEDURA

L'istante intende proporre ai creditori, un piano di pagamento per complessivi €. 15.192,53 (quindicimilacentonovantadue/53) che verrebbe onorato dallo stipendio del ricorrente detratte le spese occorrenti per far fronte al pagamento delle spese di mantenimento dei figli; delle spese straordinarie, delle spese occorrenti per il sostentamento del ricorrente, €. 253,21 mensili per n. 60 mensilità, ovvero di cinque anni **a decorrere dalla data di omologazione del presente ricorso**, con scadenza il giorno 30 di ogni mese, sino a concorrenza dell'importo. Tale somma è stata calcolata in modo da essere sostenibile per il sig. Ciliberto che avrebbe un reddito residuo per la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

DETTAGLIO DELLE SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO

Attualmente il ricorrente corrisponde l'assegno mensile di mantenimento per i figli pari ad €. 504,00 nonché le spese straordinarie per l'importo mensile di €. 600,00 circa. Il ricorrente è titolare di un'autovettura il cui costo mensile per spese tra assicurazione, carburante e manutenzione è di circa €. 100,00 mensili. Corrisponde per il fitto di una stanza nella caserma ove presta servizio la somma di €. 50,00 mensili a cui occorre aggiungere le spese per il vitto pari a circa €. 350,00 mensili nonché le spese per far visita ai figli ammontanti a circa €. 460,00 mensili.

Il sig. Ciliberto non è titolare di beni immobili

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 29.857,66, escluse le spese della presente procedura, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla probabile percentuale di soddisfazione rinvenente dall'accordo proposto, suddividendo le due masse -attive e passive- dei ricorrenti.

Tabella di riparto dei debiti

Creditore	Natura del Debito	Percentuale di Importo	di Importo	
	credito originario (€)	pagamento	pagato (€)	
OCC Commercialisti di Roma	Prededuzione	2.715,73	100%	2.715,73
Spese formulazione ricorso	Prededuzione	1.000,00	100%	1.000,00

Creditore	Natura del Debito credito	del Debito originario (€)	Percentuale pagamento	di Importo pagato (€)
Totale prededucibili		3.715,73		3.715,73
Daniela Crapetto (ex coniuge – ord. assegnazione)	Privilegio	5.093,09	100%	5.093,09
Paolo Ruaro	Privilegio	5.810,00	40%	2.324,00
Totale privilegiati		10.903,09		7.417,09
Findomestic	Chirografo	3.068,84	25%	767,21
BNL	Chirografo	10.270,00	25%	2.567,50
INPS	Chirografo	2.900,00	25%	725,00
Totale chirografari		16.238,84	25%	4.059,71
TOTALE GENERALE		29.857,66		15.192,53

Il piano, come detto, prevede una rata mensile di euro 253,21. I crediti prededucibili saranno integralmente soddisfatti entro il quindicesimo mese, i crediti privilegiati entro il quarantacinquesimo mese e i crediti chirografari, nella misura del 25%, entro il sessantesimo mese, con conclusione della procedura entro il termine massimo di cinque anni.

Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dalla normativa vigente, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti, che verranno corrisposti entro 15 mesi dalla omologazione del piano, si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per **Euro 2715,73** comprensivo di oneri e accessori all'OCC, quale Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento comprensivo dei compensi dovuti al Gestore della Crisi per la redazione della relazione particolareggiata. Tale pagamento verrà eseguito entro 15 mesi dalla omologazione del piano.
- Per **Euro 1.000,00** comprensivo di oneri e accessori all'avv. Fausta Antonella Cirillo per le attività correlate alla predisposizione e formulazione del presente ricorso

Tale pagamento verrà eseguito entro quindici mesi dalla omologazione del piano.

Classe 2: Crediti privilegiati

Come noto, nell'art. 67 co. 4 C.C.I.I., si legge che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il

pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C.

Nel caso di specie sono assistiti da privilegio:

- **Per Euro 5.093,09** i crediti derivanti da decreto ingiuntivo per spese straordinarie figli e conseguente assegnazione del Tribunale di Roma alla sig.ra Daniela Crapetto;
- Per Euro 5.810,00 i compensi professionali dell'avv. Paolo Ruaro.

E' opportuno evidenziare che all'avv.to Ruaro è dovuta la somma di €. 5809,60 e non le somme portate dalle note specifiche dallo stesso rimesse al sig. Ciliberto. Ciò in quanto lo stesso ha portato a termine l'incarico relativo al procedimento penale rg. 939/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per €. 3.109,60; relativamente al procedimento penale n. 1488/2023 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine sono dovute le somme per la Fase Gip: studio e introduttiva per l'importo di €. 1.400 (non sono dovute le altre fasi richieste in quanto la fase dibattimentale è stata affidata ad altro legale); relativamente al proc. Penale n. 3340/2022 rgnr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine sono dovute unicamente la fase di studio e introduttiva per l'importo di €. 1.300,00 anche per tale giudizio è stato dato incarico ad altro legale.

Il credito vantato dall'avv. Ruaro, pur assistito da privilegio, viene soddisfatto nella misura del 40% in quanto la residua capacità di pagamento del debitore, una volta assicurato il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati di natura alimentare e familiare, non consente il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati senza compromettere la sostenibilità del piano.

In particolare, il piano è strutturato in modo da garantire priorità assoluta al credito dell'ex coniuge derivante da provvedimento giudiziale di assegnazione, avente natura assimilabile a quella alimentare, la cui integrale soddisfazione risponde a esigenze di tutela di interessi primari e costituzionalmente rilevanti.

Il trattamento parziale del credito del Sig. Ruaro risulta in ogni caso non peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, nella quale, in ragione dell'assenza di beni liquidabili e della limitata capacità reddituale del debitore, il medesimo creditore non conseguirebbe un soddisfacimento superiore.

La falcidia del credito privilegiato in parola è pertanto giustificata dalla necessità di assicurare l'equilibrio complessivo del piano, la sua concreta eseguibilità e il rispetto del principio di proporzionalità, senza determinare un ingiustificato sacrificio del creditore, che beneficia comunque di un pagamento significativo e certo.

Tali crediti verranno soddisfatti entro il quarantacinquesimo mese dalla omologazione del piano

Classe 3: Crediti Chirografari e/ o degradati a chirografo

Tale classe comprende i creditori dell'istante non assistiti da alcun privilegio.

La somma di tali posizioni, come si evince dalla relazione del gestore è di Euro 16.238,84:

Findomestic Banca

	Partite debitorie	
Creditore	Ammontare	Rango
Findomestic Banca	3.068,84	Chirografo
BNL	10.270,00	Chirografo
INPS	2.900,00	Chirografo
Totale debito	16.238,84	

Tali crediti verranno soddisfatti nella misura del 25% entro il sessantesimo mese con conclusione della procedura entro il termine massimo di cinque anni.

Tabella riepilogativa dei TEMPI

Categoria	Importo pagato (€)	Mesi necessari	Fine pagamento
Prededucibili	3.715,73	15	Mese 1-15
Privilegiati	7.417,09	30	Mese 16-45
Chirografari	4.059,671	15	Mese 46-60
Conclusione piano	15.192,53	60 mesi	5 anni

PROPOSTA

L'istante intende proporre ai creditori un piano di pagamento per complessivi €15.192,53 che verrebbe onorato dallo stipendio del ricorrente mediante **rata mensile costante di € 253,21 per n. 60 mensilità**, ovvero di cinque anni esatti a decorrere dalla data di omologazione del presente ricorso, con scadenza il giorno 30 di ogni mese. Tale somma è stata calcolata in base alla disponibilità residua di € 476,00 mensili risultante dal reddito netto di € 2.290,00 detratte le spese necessarie di €1.814,00 per il sostentamento proprio e dei figli, garantendo un ampio margine di sicurezza per imprevisti.

Considerato tutto quanto sopra esposto, il sig. Ciliberto Crescenzo intende proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 CCII, che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

- quanto a **Euro 3.715,73** verrà destinato alla completa soddisfazione dei creditori in prededuzione e saranno corrisposti **entro 15 mesi** dalla omologazione del piano secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 1);
- quanto a Euro 7.417,09 verrà destinato alla completa soddisfazione del credito della sig.ra Crapetto attesa l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli e al 40% dell'avv. Ruaro saranno corrisposti entro il 45[^] mese;
- quanto a Euro 4.059,7 saranno suddivisi equamente e proporzionalmente tra gli appartenenti alla classe dei crediti chirografi. Tale somma sarà corrisposta, **successivamente al pagamento delle precedenti classe creditoria**, secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 2) e fino al 60[^] mese. Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari a circa il 25%

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, si richiamano integralmente le considerazioni espresse dal nominato Gestore della Crisi, dott. Rocco Palmisano e Dott. Quintilio Savina, nella relazione allegata e parte integrante del presente atto.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, il sig. Ciliberto Crescenzo, assistito come sopra,

RICORRE

All'On.le Tribunale di Roma affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere l'istante alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII e, conseguentemente, previ gli adempimenti di rito, omologhi la proposta del signor Ciliberto Crescenzo così come attestata dal Gestore nominato.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

0. Relazione Gestore della Crisi
1. Certificato di residenza e stato di famiglia;
2. Sentenza separazione;
3. Visura Crif;
4. Visura Banca d'Italia;

5. Contratto Mutuo ex casa coniugale;
6. Contratto Compravendita immobile;
7. Contratto di locazione immobile e pagamenti
8. Ispezione ipotecaria;
9. Carta di circolazione autovettura;
10. Estratto conto corrente;
11. Certificazione Unica 2022-2025;
12. Spese legali separazione e altro
13. Cedolini stipendi 2022-2026;
14. Casellario giudiziario e carichi pendenti;
15. Dichiarazione di pugno del debitore sulle cause del sovraindebitamento;
16. Cessione del quinto;
17. Precetto e avviso iscrizione a ruolo;
18. Visura pra
19. 19 preventivo firmato avv. Cirillo

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine che il Giudice riterrà di voler concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo di €. 125,00

Avv. Fausta Antonella Cirillo

**Relazione del gestore della crisi nel piano di
ristrutturazione dei debiti del consumatore ex
art. 68, comma 2, CCII**

TRIBUNALE DI ROMA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

(Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Gestori della crisi: **Dott. Rocco Palmisano** e **Dott. Quintilio Savina**

Debitore: Signor Ciliberto Crescenzo

Assistito: Avv. Fausta Cirillo

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Rocco Palmisano, nato a Roma, il 15 luglio 1968, C.F.: PLMRCC68L15H501N, domiciliato presso il proprio studio in Roma – Via Rodolfo Verduzio, n. 52, PEC: roccopalmisano@odcec.legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma nella sezione A, al n. AA008128 ed il Dott. Quintilio Savina, nato a Roma, il 28 gennaio 1982, C.F.: SVNQTL82A28H501B, domiciliato presso il proprio studio in Roma – Largo Sebastiano Craveri, n. 13, PEC: savina.quintilio@pec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma nella sezione A, al n. AA012592

premessato che

- il sig. Crescenzo Ciliberto nato a Torre Annunziata (NA) il 02 febbraio 1979, residente in Roma, [REDACTED], codice fiscale CLBCSC79B02L245S, stato civile divorziato, di professione sottufficiale dell'Esercito Italiano, (da ora anche semplicemente "debitore"), ha depositato in data 15 luglio 2025, domanda all'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Roma, per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 19/2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 D.M. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 15 luglio 2025 venivano nominati dal Referente dell'O.C.C. Commercialisti di Roma, quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n.01);
- in data 16 luglio 2025, il sottoscritto Dott. Rocco Palmisano ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 02) e che in data 15 luglio 2025 il sottoscritto Dott. Quintilio Savina ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 03);
- in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, D.M. n. 202/2014

dichiarano

- di essere iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento

dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma;

- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è stato iscritto al numero progressivo 1, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;
- di non essere legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non sono interdetti, inabilitati, falliti o sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non sono amministratori, coniuge, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legati al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legati al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti gestori della crisi, espongono la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le

- obbligazioni assunte;
3. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 4. l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 5. l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

I sottoscritti gestori hanno verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla “liquidazione giudiziale”, ovvero a “liquidazione coatta amministrativa” o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione ed in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

- b) elenco della consistenza e della composizione del proprio patrimonio;
- c) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La presente relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore ed opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa, che di seguito si elenca:

- Documento di identità e tessera sanitaria;
- Certificato di residenza;
- Dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni;
- Cedolini paga degli ultimi 12 mesi;
- Carta di circolazione autovettura;
- Estratti conto corrente bancario degli ultimi due anni;
- Sentenza di separazione;
- Decreto ingiuntivo n. 2107/2023 RG n. 4678/2023;
- Elenco dei creditori;
- Compravendita del 23 marzo 2022;
- Contratto di locazione del 25 giugno 2022;
- Cronistoria e situazione debitoria redatta dal sovraindebitato;
- Documentazione comprovante gli acquisti di mobili e arredi ed i relativi finanziamenti;
- Visura al PRA;
- Visura alla conservatoria dei registri immobiliari
- Visura CRIF;
- Visura Registro Imprese per le partecipazioni e cariche sociali.

1.4 Attività preliminari del gestore della crisi

I sottoscritti gestori hanno provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Roma;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di Credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

I sottoscritti gestori hanno, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie al fine di redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5 Nucleo familiare del debitore

Si fa presente che il nucleo familiare del Signor Crescenzo Ciliberto è costituito unicamente dallo stesso, così come risultante dal certificato di stato di famiglia, appositamente richiesto ai competenti Uffici Comunali, dagli scriventi gestori (Allegato n. 04).

1.6 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

Dall'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dagli scriventi gestori della crisi, unitamente

alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore, hanno permesso di ricostruire le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Ciliberto Crescenzo, così come dichiarato dallo stesso in sede di sua audizione.

Infatti, le cause che hanno portato al suo sovraindebitamento sono da ricercare:

“La situazione che ha portato al mio sovraindebitamento è stata generata da una serie di eventi personali che traggono essenzialmente origine dalla separazione con la mia ex coniuge formalizzata nell'aprile 2022, ma i problemi con la stessa sono iniziati in precedenza.

Tale circostanza mi ha costretto a vendere l'immobile di proprietà essendo diventato insostenibile il pagamento delle rate di mutuo, la manutenzione dello stesso nonché le spese per i figli. A sostegno di quanto sopra il corrispettivo di vendita è servito a remunerare, in via prevalente, il debito residuo verso l'istituto mutuante. La parte residuale, in parte è necessitata per il sostenimento delle spese legali riferite al procedimento di separazione.

Inoltre, la precaria situazione finanziaria mi ha costretto per un breve lasso temporale a trasferirmi prima in caserma e poi ad affittare un appartamento in Via Buttrio a Udine, dove poter vivere con i miei due figli minori per 14 giorni al mese (come da provvedimento giudiziale). A tal proposito ho dovuto affrontare molteplici spese per il trasloco, l'arredamento della casa locata nonché per la gestione delle spese familiari ricorrenti e da provvedimento giudiziale.

Altresì faccio presente che la situazione debitoria si è aggravata a causa delle vicende giudiziarie attive e passive di natura penale che sono intercorse nel periodo 2022 e 2023, a seguito di denunce/querele presentate nei miei confronti dalla mia ex moglie e nei confronti del di lei padre da parte mia.”

Ed inoltre, *“Ho due figli, CILIBERTO Armando nato a Padova il 12/11/2013 e CILIBERTO Emanuele nato a Padova l'08/05/2015.*

Sono separato nel 09/06/2022 con procedimento n. 1228/2022 RCF. Nella separazione provvisoria il Tribunale di Udine ha disposto la possibilità di accudire presso la mia abitazione i miei figli 14 giorni al mese. Al fine di assolvere ai miei doveri di padre ho stipulato un contratto d'affitto, ho arredato un appartamento comprando una cucina, camera da letto e cameretta per i bambini, quindi rendendolo idoneo a ospitare i miei figli. Tale situazione ha permesso di mantenere una sorta di “equilibrio” familiare per circa un anno con il quale dava la possibilità di avere con me i figli 14 giorni al mese.

Le spese di affitto, ristrutturazione della ex casa coniugale, bollette, assegni di mantenimento fortemente aggravati dalle spese sanitarie necessarie a mio figlio "Disabile", nello specifico oltre alla normale quota di mantenimento dei figli mi sono dovuto far carico delle eccessive richieste per spese extra (babysitter e cure per mio figlio). Pur avendo venduto la casa coniugale e di conseguenza estinto il mutuo di 660 euro al mese riducendo così le spese, purtroppo la mamma dei miei figli ha prodotto denunce penali perché non riuscivo a far fronte a tali spese, a queste di conseguenza si sono aggiunte le spese legali per l'avvocato."

Da quanto sopra dichiarato dal Signor Ciliberto, i sottoscritti gestori, non hanno potuto concretamente verificare in quale periodo si sia effettivamente generato lo stato di sovraindebitamento, non essendo in possesso di documentazione probatoria a riprova di quanto dichiarato dal sovraindebitato.

1.7 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo i sottoscritti hanno tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari hanno aggravato. In particolare, a detta del sovraindebitato, la causa "scatenante" che ha fatto insorgere lo stato di sovraindebitamento è stata la separazione dalla ex moglie.

Come si evince dalla documentazione depositata dal Sig. Crescenzo Ciliberto, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.8 Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dai gestori sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e dalle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dai gestori della crisi, alla data del 31 ottobre 2025, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del Signor Crescenzo Ciliberto vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Firenze - Via Jacopo da Diacceto 48, **importo complessivo di euro 3.068,84**, PEC findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it.
Finanziamento di originari euro 12.000,00, da restituire in 60 rate mensili, richiesto nell'anno 2020, grado di prelazione: chirografo.
2. Daniela Crapetto, ex coniuge del debitore, residente in Mortegliano (UD) - Via XXV Aprile 56, **importo complessivo di euro 5.093,09**, PEC iacopo.cimenti@avvocatiudine.it, grado di prelazione: privilegio speciale.
3. Banca Nazionale del Lavoro, con sede legale in Roma - Viale Altiero Spinelli 30, **importo complessivo di euro 10.270,00**, cessione del quinto concessa nell'ottobre del 2023, grado di prelazione: chirografo.
4. Paolo Ruaro, ex avvocato del debitore, con sede in Trieste - Via Cesare Battisti 20, **importo complessivo di euro 5.810,00**, PEC paolo.ruaro@pectriesteavvocati.it, grado di prelazione: privilegio generale.
5. INPS, con sede legale in Roma - Via Ciro il Grande 21, **importo complessivo di euro 2.900,00**, cessione del quinto, grado di prelazione: chirografo.
6. O.C.C. Commercialisti di Roma, con sede legale in Roma - Via Flaminia

141, **importo complessivo euro 2.715,73** a titolo di compenso professionale come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al D.M. n. 202/2014 in prededuzione.

7. Avv. Fausta Antonella Cirillo, con studio in Torre Annunziata (NA), Corso Umberto I n.47/E, **importo complessivo di euro 1.000,00** a titolo consulenza fornita per la predisposizione del ricorso, in prededuzione.

8.

Creditore	Importo Debito in euro	Titolo di prelazione	Note
Findomestic	3.068,84	chirografo	circolarizzazione
Daniela Crapetto ex coniuge	5.093,09	privilegio	circolarizzazione
BNL	10.270,00	chirografo	cessione del quinto
Paolo Ruaro	5.810,00	privilegio	circolarizzazione
INPS	2.900,00	chirografo	cessione del quinto
OCC	2.715,73	prededuzione	preventivo
Cirillo	1.000,00	prededuzione	preventivo
TOTALE	30.857,66		

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato
(art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dai sottoscritti gestori.

Si riportano, altresì, per ciascun bene, anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

Da visure catastali effettuate su tutto il territorio nazionale, nonché presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è risultato che il Signor Ciliberto non è titolare di alcune bene immobile sia direttamente, sia allo stesso riconducibile.

Patrimonio Mobiliare

Il Signor Ciliberto, come dichiarato in sede di sua audizione è titolare dei seguenti beni mobili registrati:

Descrizione	Targa	Anno	Diritto	% diritto	Valore
Ford CMAX	EZ702BR	2013	proprietà	100%	3.500,00

1. Autovettura Ford modello CMAX Targata EZ702BR

Il Sig. Ciliberto Crescenzo è proprietario di un'autovettura Ford Modello CMAX, targata EZ702BR, immatricolata il 04 giugno 2013. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo di detto cespite, gli scriventi ritengono di poter adottare quello espresso nelle quotazioni delle auto usate, desumibili dalle riviste specializzate del settore, pari ad euro 3.500,00.

2. Attività finanziarie

Il debitore è titolare di un conto corrente bancario acceso presso l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo, filiale di Padova, Corso Milano 128/130, IBAN numero IT88S0306912119100000007196, il cui saldo contabile alla data del 30 settembre 2025 ammonta ad euro 1.000,04 (mille/04).

Il debitore è titolare di un conto corrente bancario acceso presso l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo, filiale di Padova, Corso Milano 128/130, IBAN numero IT46P0357601601010004705502, il cui saldo contabile alla data del 30 giugno 2025 ammonta ad euro 1.044,92 (millequarantaquattro/92).

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 5.544,96 (cinquemilacinquecentoquarantaquattro/96).

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 5.544,96 (cinquemilacinquecentoquarantaquattro/96) come da tabella che segue:

Valore del patrimonio immobiliare	Euro	zero
Valore del patrimonio mobiliare	Euro	5.544,96
Valore totale del patrimonio	Euro	5.544,96

c. Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, individuati sulla base della documentazione consegnata dallo stesso e dei riscontri a fronte, effettuati dai gestori.

In data 23 marzo 2022 il Signor Crescenzo Ciliberto ha alienato l'immobile di sua proprietà al 100%, sito nel comune di Campoformido (UD), in Via Zugliano 78, contraddistinto in catasto al foglio 24, particella 608 e sub 1 e 2, al prezzo di € 110.000,00.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuo	Reddito mensile	Note
2022	dipendente	34.839,00	-	34.839,00	2.903,25	Valore al lordo delle imposte
2023	dipendente	34.459,00	-	34.459,00	2.871,58	Valore al lordo delle imposte
2024	dipendente	34.777,00	-	34.777,00	2.898,09	Valore al lordo delle imposte

Il Sig. Crescenzo Ciliberto ad oggi, ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato quale sottufficiale dell'Esercito Italiano, con una retribuzione media netta mensile di circa **euro 2.317,00** (duemilatrecentodiciassette/00).

l) **Spese per il mantenimento della famiglia** (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)) Come già riportato in precedenza, il nucleo familiare del ricorrente è composto dal solo medesimo Sig. Crescenzo Ciliberto (debitore).

Lo stesso, ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al proprio mantenimento nonché a quello del suo nucleo familiare (figli per affidamento congiunto):

SPESE MANTENIMENTO FIGLI (sentenza)	504,00
SPESE STRAORDINARIE FIGLI (sentenza) valore medio	600,00
SPESE AUTO (ASSICURAZIONE, CARBURANTE E MANUTENZIONE)	100,00
AFFITO ALLOGGIO CASERMA	50,00
BENZINA, AUTOSTRADA ALLOGGIO (VISITA FIGLI)	460,00
SPESE ALIMENTARI	350,00
TOTALE	2.064,00

per un totale di euro **2.064,00** (duemila sessantaquattro/00).

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore e sopra riportate, appaiono, congrue agli scriventi, in quanto il valore dell'assegno sociale calcolato dall'INPS per l'anno 2024 ammonta ad euro **543,41** mensili.

Da quanto sopra riportato, considerando che il reddito medio mensile netto calcolato dagli scriventi è pari ad € 2.317,00 (duemilatrecentodiciassette/00) al quale detratte le spese che il debitore ha individuato quali necessarie per il suo sostentamento e per quello della sua famiglia pari ad € 2.064,00 (duemilasessanta/00), ne consegue che la somma residua da poter offrire ai creditori risulta essere pari a euro **253,00 (duecentocinquantatre/00)**, che il debitore si impegna a versare mensilmente per un periodo di cinque anni, a favore dei creditori stessi.

1.9 La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dai sottoscritti, nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII), è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con

comportamento collaborativo;

- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10 Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 2.715,73, ed afferiscono al compenso dovuto all'O.C.C. sulla base del preventivo firmato per accettazione dal debitore.

1.11 Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, gli scriventi rappresentano di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII:

	Findomestic 2020
Assegno Sociale	498,15
Parametro scala equivalenza n. 4 componente nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	3,16
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1.574,15
Reddito disponibile	3.460,00
Somma disponibile per il rimborso del debito	1.255,85
Somma massima netta che l'ente finanziatore avrebbe potuto concedere	71.079,98
Somma erogata nello specifico dalla Findomestic	12.000,00
Il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	SI

	BNL 2023
Assegno Sociale	503,27
Parametro scala equivalenza n. 4 componente nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	1

Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	503,27
Reddito disponibile	2.290,00
Somma disponibile per il rimborso del debito	1.266,23
Somma massima netta che l'ente finanziatore avrebbe potuto concedere	242.264,98
Somma erogata nello specifico dalla Findomestic	18.960,00
Il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	SI

Si rappresenta inoltre che, a parere degli scriventi, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124- bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie sopra riportate, quindi, sembrerebbe valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”*.

1.12 Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l’intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone di offrire alla massa creditoria la somma mensile di **euro 253,00 per un arco temporale di cinque anni (sessanta mesi)**.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto
Findomestic	3.068,84	chirografo	25%	767,21
Daniela Crapetto ex coniuge	5.093,09	privilegio speciale	100%	5.093,06
BNL	10.270,00	chirografo	25%	2.567,50
Paolo Ruaro	5.810,00	privilegio generale	40%	2.324,00
INPS	2.900,00	chirografo	25%	725,00
OCC	2.715,73	prededuzione	100%	2.715,53
Avv. Cirillo	1.000,00	prededuzione	100%	1.000,00
Totale	30.857,66			15.192,30

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può sintetizzarsi nel seguente modo: considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 2.317,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 2.064,00, l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, pari ad euro 253,00.

1.13 Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
Ford CMAX	3.500,00	due mesi
disponibilità liquide	2.044,96	immediata
TOTALE	5.544,96	

Importo realizzabile con liquidazione dei beni	Soluzione proposta dal debitore
5.544,96	15.192,00

1.14 Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Gli scriventi gestori della crisi hanno valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 5.544,96, gli scriventi ritengono che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, dalla liquidazione dei beni di proprietà del debitore, si può ritrarre la somma di euro 5.544,96, mentre nella proposta di ristrutturazione, il debitore destinerebbe ai creditori la somma complessiva di euro 15.192,00.

1.15 Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

I sottoscritti gestori della crisi alla luce degli elementi esposti ritengono di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata

dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);

- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16 Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, i sottoscritti gestori della crisi ritengono che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex art. 67 CCII*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprimono

il proprio **favorevole** giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Roma, 06 marzo 2026

Dott. Rocco Palmisano firmato digitalmente

Dott. Quintilio Savina firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Certificato di residenza e stato di famiglia;
2. Sentenza separazione;
3. Visura Crif;
4. Visura Banca d'Italia;
5. Contratto Mutuo;
6. Contratto Compravendita immobile;
7. Contratto di locazione immobile e pagamenti
8. Ispezione ipotecaria;
9. Carta di circolazione del veicolo;
10. Estratto conto corrente;
11. Certificazione Unica 2018-2025;
12. Spese legali separazione e altro
13. Cedolini stipendi 2022- 2023- 2024- 2025;
14. Casellario giudiziario e carichi pendenti;
15. Dichiarazione di pugno del debitore sulle cause del sovraindebitamento;
16. Cessione del quinto;
17. Precetto e avviso iscrizione a ruolo pignoramento;
18. Visura PRA.

